

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452



Carrara, 28 ottobre 2025
DL/

Spett.le

ESCLUSIONE SOCIO/AMMINISTRATORE DI UNA SNC – TERMINI DI PRESCRIZIONE.

Dal solito quotidiano Il Sole 24 Ore – primaria fonte di notizie ed interessanti commenti – apprendiamo che *“il diritto di esclusione del socio da una società in nome collettivo per gravi inadempienze si estingue per prescrizione nel termine quinquennale di cui all’ articolo 2949 del Codice civile...”*. Così, come principio di diritto, ha stabilito la Cassazione con Ordinanza 27804 del 18 ottobre 2025, commentata da Angelo Busani nell’ edizione del 21 ottobre scorso.

Oggetto della controversia: il socio di una snc – escluso ai sensi dell’ art. 2286 c.c. con delibera del 2018 per condotte gravemente lesive degli interessi sociali, poste in essere nel 2008 in qualità di amministratore – impugnò la decisione perché tardiva; l’ art. 2949 c.c. stabilisce infatti che *“si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese”*. Un inciso: le “gravi inadempienze” addebitategli non erano davvero di poco conto. Consistevano infatti nell’ aver *“...ceduto ad un prezzo vile alcuni immobili ad una società...(una srl, n.d.r.) di cui egli era unico socio e amministratore, nonché venduto – all’ oscuro degli altri soci – diversi immobili della società a un prezzo molto inferiore al reale valore di mercato”*.

La controversia ha poi avuto esiti diversi: in primo grado Il Tribunale respinse le tesi del socio estromesso in quanto – riferisce l’ articolo – *“l’ esclusione sarebbe ... espressione di una potestà non configurabile come diritto disponibile e, come tale, non soggetto a estinzione per decorso del tempo”*. La Corte d’ appello fu invece di contrario avviso. E la Cassazione – approvando le ragioni portate da quest’ ultima – osserva per parte sua che *“tale facoltà (quella di escludere il socio, n.d.r.) non si configura come un potere sanzionatorio o autoritativo, bensì come l’ esercizio di un vero e proprio diritto riconosciuto alla maggioranza dei soci”*. Non è nemmeno ammissibile peraltro che si possa considerare tale facoltà come *“un potere di supremazia della società sui singoli soci”*. Se si trattasse di un “potere” esso sarebbe infatti “imprescrittibile”, con la conseguenza che *“il socio rimarrebbe esposto indefinitamente al rischio di essere estromesso dalla società per fatti anche molto risalenti, con evidente violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici”*.

Sono state comunque giudicate ininfluenti sul decorso della prescrizione le iniziative assunte dagli altri soci quali l’ esperimento dell’ azione cautelare nel 2008, l’ introduzione del giudizio di responsabilità nel 2010 ed infine l’ instaurazione del giudizio arbitrale nel 2013. La Corte

Suprema ha infatti rimarcato - rigettando quel *motivo* di ricorso – che un atto può considerarsi *interruttivo* solo quando si eserciti lo specifico diritto in contesa.

Il socio così gravemente colpevole è quindi uscito vincitore dalla lunga *querelle* giudiziaria. E di sicuro gli altri soci dovrebbero perciò autoflagellarsi per averglielo consentito. La delibera di esclusione fu infatti assunta oltre il decennio dal compimento dei fatti e dopo più di cinque anni dalla data - il 5 giugno 2008 – in cui l' escluso ha perduto la carica di amministratore (è tutto riportato nella suddetta sentenza 27804). Aggiungiamo peraltro che le malversazioni sono solitamente agevolate se lo statuto è poco meditato, le procedure inesistenti, la contabilità carente, i rendiconti assai rari, i bilanci trattati come mere formalità. Non altrimenti si spiega che un amministratore riesca a sottrarre alla società diversi immobili prima d' essere scoperto.

Venendo alla sentenza, non abbiamo la competenza per disquisire sulla natura della facoltà dei soci di escludere chi di loro si renda responsabile di *“gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale”* (così l' art. 2286 c.c.). Sommessamente diremmo però che la decisione della maggioranza ha tutta l' aria d' essere proprio l' espressione di una **autorità** interna ⁽¹⁾, chiamata ad esprimere, prima, un giudizio sulla sussistenza e gravità delle inadempienze; poi ad irrogare la sanzione dell' estromissione. La delibera dei soci produce così immediati ⁽²⁾ ed irrimediabili effetti, al pari di una sentenza; e contro tale sentenza ci si può solo “appellare” ad un Giudice.

Ancor più sommessamente osserviamo poi che la necessaria collegialità della decisione mal si concilia – come appunto sostenne il Tribunale di Trento – con un diritto disponibile di singoli soci. Essi infatti nulla possono individualmente. Si devono invece riunire per esprimere un voto (art. 2287 c.c.), voto che si *impone* complessivamente non solo sull' escluso ma anche su altri voti a favore di quest' ultimo epperò minoritari. Ci parrebbe insomma – sempre per andare a cercare analogie - che l' esclusione altro non sia che la punizione inflitta da un organo sociale in risposta alle “gravi inadempienze”; la chiamata alle responsabilità nella forma più blanda, che *si limita* – si fa per dire - ad estromettere il colpevole senza però chiedergli anche un ristoro patrimoniale.

A ben vedere, infine, il problema non starebbe nemmeno nell' alternativa “*prescrizione quinquennale/nessuna prescrizione*” come la Suprema Corte ha voluto enfatizzare, ma semplicemente – se si può dire così – tra “*prescrizione quinquennale/prescrizione decennale*”. E nel nostro caso neppure quest' ultima sarebbe però bastata.

* * * *

Confidando sempre d' aver fornito spunti d' interesse, restiamo a disposizione e molto cordialmente salutiamo.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Luciano Donnini

DONASS-CIR/CIR25-CIR/POR

¹ Lo dimostra a ns. avviso il fatto stesso che nel giudizio sono intervenuti il socio/amministratore fedifrago, da una parte, e la stessa società dall' altra. Non invece - riuniti in un litisconsorzio necessario – i soci che deliberarono l' esclusione.

² In realtà c' è un differimento di 30 giorni dalla data di comunicazione al socio della “sentenza” di esclusione. Che poi è il termine assegnato al medesimo escluso per contestarla nelle aule di giustizia.